

# CONVENZIONE QUADRO

tra

La **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA**, con sede in Piazza della Magione, 55100 Lucca, C.F. 92035850467, P. IVA 92035850467 rappresentata dalla dr. Angela Acordon in qualità di Soprintendente,

e la **FEDERAZIONE SPELEOLOGICA TOSCANA APS**, con sede amministrativa in via Roma n. 230 Livorno, C.F. 80033010481, rappresentata da Nadia Ricci, in qualità di Presidente.

Premesso che

- le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- la presente convenzione è intesa ad istituire un rapporto di collaborazione tra la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA (in seguito SABAP) e la FEDERAZIONE SPELEOLOGICA TOSCANA APS (in seguito FST) e nei termini e con le modalità di seguito precisati;
- tale iniziativa si correla con le attività previste per la promozione e la divulgazione della ricerca scientifica;
- la stipula di tale Convenzione è stata autorizzata dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca con nota Prot. MIC\_SABAP-LU|09/12/2024|0019399-A

si conviene e si stipula quanto segue.

## **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

Oggetto della presente convenzione quadro è il rapporto di collaborazione senza oneri economici tra SABAP e FST per lo svolgimento di attività di ricerca e formazione promosse dalla FST e dalla SABAP.

## **Art. 2 – Finalità della Convenzione**

Le attività previste dal presente accordo comprendono: supporto nello studio, nel rilievo e nella documentazione di cavità ipogee e ripari presenti nei territori di competenza della SABAP. D'altra parte è previsto il coinvolgimento di funzionari della SABAP come docenti in corsi di formazione e/o aggiornamento per soci della FST.

## **Art. 3 – Natura della Convenzione. Costi e risorse**

La presente Convenzione deve intendersi a titolo non oneroso. La SABAP e la FST si impegnano a garantire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività previste all'ART.1 ed in particolare:

- la SABAP si impegna a collaborare alle attività di formazione dei soci della FST al fine di sensibilizzare al rispetto dei contesti di interesse archeologico eventualmente presenti nelle cavità ipogee oggetto di indagine o solo escursione da parte di speleologi.
- la FST si impegna a collaborare alle attività di monitoraggio, studio, rilievo e documentazione delle cavità sia con personale dedicato, sia mediante il coinvolgimento di soci.

#### **Art. 4 – Responsabile scientifico**

La FST designa come responsabile scientifico della presente convenzione la dr. Marta Bruschini.

Il responsabile scientifico per la SABAP sarà il Soprintendente o un funzionario archeologo da lui delegato.

Per le specifiche attività di studio e per ciascun progetto comune saranno individuati i referenti operativi dei due soggetti in ragione delle specifiche attività e progetti di ricerca che si intendono promuovere.

#### **Art. 5 – Personale**

5.1 Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione la FST potrà avvalersi della collaborazione dei propri volontari.

5.2 Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato/volontario nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

5.3 Il personale impiegato/volontario di una parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le parti si impegnano affinché al personale impiegato/volontario impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

#### **Art. 6 – Durata dell'accordo**

1. Il presente atto entra in vigore dalla data di stipula e ha durata triennale.

2. Il presente atto si intende rinnovato per il triennio successivo, salvo disdetta da esercitarsi da ciascuna delle parti entro un mese dal termine previsto.

#### **Art. 7 – Responsabilità delle parti**

Le parti si impegnano reciprocamente a tenere indenne e ad esonerare l'altra parte da qualsiasi impegno o responsabilità a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi con riferimento alle attività poste in essere dalla FST e dalla SABAP in forza della presente convenzione.

#### **Art. 8 – Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati**

1 Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto della presente convenzione previa trasmissione in via riservata all'altra parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

2 Le Parti si impegnano a dichiarare, all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni, che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 9 – Uso dei loghi**

Il logo della Federazione Speleologica Toscana e il logo della Soprintendenza potranno essere utilizzati per la durata del presente accordo, solo previa approvazione formale, caso per caso, delle modalità specifiche di impiego da parte della FST e della SABAP.

## **Art. 10 – Riservatezza**

**10.1** - Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- (a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- (b) a impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
- (c) a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione della presente convenzione;
- (d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente convenzione, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni riservate;
- (e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- (f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

**10.2** - Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra che siano espressamente destinati dalle parti alla pubblicazione in riviste scientifiche, in monografie o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

**10.3** - Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle parti stesse. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più informazioni riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di informazioni riservate al loro indirizzo.

#### **Art. 11 – Registrazione**

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente dalle parti, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalle parti per i soli fini legati alla presente Convenzione. Le parti assicurano la protezione e la riservatezza di tutte le informazioni secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 13 – Legge applicabile**

L'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, nonché i rapporti tra le parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lucca, 10/12/2024

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara,  
il Soprintendente Angela Acordon



Per la Federazione Speleologica Toscana aps,  
la Presidente Nadia Ricci